



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

NOTIZIARIO PER IMPRESE E NON SOLO

EDIZIONE DI
GENNAIO 2025

[LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI](#)

INFORMAZIONI UTILI – GENNAIO 2025



IN EVIDENZA

- Notizie in sintesi Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- Dichiarazioni di intento Pag. 3
- Registrazione delle bollette doganali Pag. 4
- Residenza e domicilio fiscale Pag. 5
- Omesso versamento imposta di bollo su fatture elettroniche Pag. 6



STRUMENTI OPERATIVI

- Riconciliazione saldi bancari al 31.12 Pag. 7
- Provvigioni agli agenti con ritenuta ridotta Pag. 8
- Documento unico di regolarità fiscale (DURF) Pag. 9



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- Detrazione dell'Iva per le fatture di fine anno Pag. 10
- Sconti e premi in natura esposti in fattura Pag. 11
- Provvigioni pagate all'agente nell'anno successivo Pag. 12
- Libro giornale e partitari contabili Pag. 13
- Accantonamento indennità suppletiva clientela Pag. 14



NON SOLO IMPRESA

- Quote Albo autotrasportatori 2025 Pag. 15
- Assicurazione contro gli infortuni domestici Pag. 16



AGEVOLAZIONI

- Contributi per investimenti nel settore tessile Pag. 17



SCADENZARIO

- Principali adempimenti mese di gennaio 2025 Pag. 18


IN EVIDENZA
NOTIZIE IN SINTESI
RIDUZIONE DELLE SANZIONI PER CONTRIBUTI DEI LAVORATORI AUTONOMI

- L'Inps ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche del regime sanzionatorio per i contributi dei lavoratori autonomi previste dal D.L. 19/2024. In particolare, il commerciante o l'artigiano che versi in ritardo i contributi, ma nei 120 giorni dalla scadenza, dovrà versare una sanzione pari al Tur (precedentemente se erano versati contributi entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione era pari al Tur più 7,5 punti).
- Inoltre, le sanzioni sono ridotte anche in caso di pagamento rateale.

POSSIBILITÀ DI NON SVALUTARE I TITOLI ANCHE NEL 2024

- La possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante è estesa all'esercizio 2024. Il decreto MEF 23.09.2024 ripropone anche per il 2024 la norma, già contenuta in precedenti decreti relativi ad annualità fino al 2023, che prevedeva anche la possibilità di reiterazione in base all'evoluzione della situazione dei mercati.
- La disposizione consente alle imprese che nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole: sono le imprese Oic adopter, incluse le compagnie di assicurazione limitatamente ai bilanci di esercizio redatti in base alle norme interne (il bilancio consolidato è redatto con i principi Ias/Ifrs).

ASSOLUZIONE PENALE NEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI

- La Cassazione in applicazione del nuovo art. 21-bis D.Lgs. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. 87/2024, ha stabilito che la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nei giudizi tributari anche se emessa prima dell'entrata in vigore della nuova norma. Tale pronuncia vale anche se depositata nel giudizio in Cassazione e anche quando i precedenti gradi di merito erano favorevoli al Fisco.

AFFITTI BREVI CON VERIFICA "DAL VIVO" DEGLI OCCUPANTI

- Il Ministero dell'Interno ha chiarito che nelle locazioni brevi è necessaria la verifica diretta della corrispondenza fra le persone alloggiate e i documenti forniti.
- Si evidenzia l'illegalità delle keybox, ossia le cassette di sicurezza che custodiscono le chiavi dell'appartamento all'ingresso dello stabile, in quanto contravvengono all'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) in materia di identificazione personale della clientela, non garantendo la verifica della corrispondenza del documento con il suo portatore.
- Di conseguenza, il check-in da remoto non sarà più in linea con le esigenze di sicurezza minime poiché la struttura potrebbe essere occupata, in seguito, da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura.

RACCOMANDAZIONI PER PROTEZIONE INFORMATICA

- Le Linee guida per il rafforzamento della protezione delle banche dati rispetto al rischio di utilizzo improprio, adottate dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, raccomandano di prevedere un'autenticazione a più fattori per l'accesso a computer, dispositivi e banche dati, poiché non è più sufficiente la sola password.

VALUTE TRASFERITE TRA CONTI ESTERI

- L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il trasferimento di valuta tra due conti correnti detenuti all'estero espressi nella stessa valuta estera, intestati allo stesso soggetto, non determina l'emersione di alcuna plusvalenza tassabile considerato che si tratta di un'operazione di giroconto che non può essere assimilata a un'operazione di prelievo tassabile.

SANZIONE PER MANCANZA DI PATENTE A CREDITI

- L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni sulle modalità di calcolo della sanzione per mancato possesso della patente a crediti ex art. 27, c. 11 D.Lgs. 81/2008, pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a € 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis D.Lgs. 81/2008.
- Per lavori di valore fino a € 60.000 la sanzione amministrativa sarà sempre pari a € 2.000, ossia 1/3 della sanzione prevista.

NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO DAL 2025

- Dal 1.01.2025 sarà in vigore la nuova classificazione Ateco, che sostituirà l'attuale versione della classificazione Ateco 2007 - Aggiornamento 2022.
- Per consentirne l'adozione da parte delle amministrazioni che la utilizzano, la nuova codifica sarà operativa dal 1.04.2025.
- I codici Ateco 2025 dovranno essere utilizzati per tutti gli adempimenti di natura statistica, amministrativa e fiscale.

DISCARICO AUTOMATICO TRIBUTI LOCALI 2025

- Dal 2025, come previsto dal D.Lgs. 110/2024, ai tributi locali si applica il discarico automatico quando le somme non sono incassate entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello dell'affidamento del carico; è previsto il discarico anticipato quando, anche prima dei 5 anni, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione verifica che non vi sono beni o crediti da aggredire.
- Per i ruoli già affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione è previsto un discarico automatico con le nuove regole per il quale si attende un D.M. del MEF, che si attiverebbe alle scadenze seguenti:
 - 31.12.2025 per i carichi affidati dal 2000 al 2010;
 - 31.12.2027 per i carichi affidati dal 2011 al 2017;
 - 31.12.2031 per i carichi affidati dal 2018 al 2024.


APPROFONDIMENTI
DICHIARAZIONI DI INTENTO

Gli esportatori abituali possono inviare, a decorrere dal mese di dicembre, le dichiarazioni di intento all'Agenzia delle Entrate allo scopo di effettuare acquisti non imponibili Iva con riferimento all'anno 2025. L'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo, segnala al cedente e al cessionario, eventuali comportamenti non corretti, inibendo l'emissione delle fatture collegate.

**ESPORTATORI
ABITUALI**

- Si acquisisce lo status di esportatore abituale **quando è superiore al 10% la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell'anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti e il relativo volume d'affari**, determinato a norma dell'art. 20 D.P.R. 633/1972 (senza tenere conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale nonché delle operazioni fuori campo Iva di cui agli artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972, per le quali vige comunque l'obbligo di emissione della fattura).
- L'esportatore abituale che intende acquistare senza Iva nel limite del **plafond disponibile** ha l'obbligo di **presentare telematicamente** all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento, prima dell'effettuazione dell'operazione ai fini Iva (art. 6 D.P.R. 633/1972). L'ammontare esposto nel modello è un importo presuntivo: le operazioni di verifica sull'esistenza o il superamento del plafond avranno ad oggetto il **plafond realmente utilizzato**, ossia le fatture emesse dal fornitore e ricevute dall'esportatore come non imponibili art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972.
- I fornitori comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall'Agenzia delle Entrate, possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d'intento con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, consultando il proprio **Cas-setto fiscale**.
- L'art. 7, c. 4-bis D.Lgs. 471/1997 prevede una **sanzione dal 100 al 200%** dell'Iva (fermo restando il pagamento del tributo) per il cedente o prestatore che effettui cessioni non imponibili con dichiarazioni di intento **senza avere prima riscontrato**, per via telematica, l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento.

**ESTREMI
DICHIARAZIONE
DI INTENTO
NELLE
FATTURE
ELETTRONICHE**

- Nella fattura elettronica, per le **operazioni non imponibili**, ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 26.10.1972, n. 633, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si devono riportare, oltre al codice N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento", gli estremi per ogni dichiarazione d'intento nel blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>:
 - nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
 - nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001);
 - nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

**PROCEDURA
DI
INVALIDAZIONE**

- In caso di **esito irregolare** delle attività di analisi e di controllo, le **dichiarazioni d'intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari** al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento. Contestualmente, l'Agenzia delle Entrate **invia al soggetto emittente una comunicazione** che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio PEC.
- Nella comunicazione sono indicate sinteticamente le anomalie riscontrate e l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi per ricevere informazioni e presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale.
- La presentazione della documentazione non comporta la sospensione dell'efficacia dell'invalidazione. L'Ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l'errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all'invalidazione, **procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente**, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d'intento, dandone comunicazione al contribuente.
- In concomitanza con la **procedura d'invalidazione**, l'Agenzia delle Entrate invia, al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d'intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio PEC.



REGISTRAZIONE DELLE BOLLETTE DOGANALI

Tutte le informazioni necessarie per l'annotazione nel registro acquisti delle importazioni reingegnerizzate, completamente smaterializzate sono disponibili nel "prospetto di riepilogo ai fini contabili"; detto prospetto è disponibile, per gli utenti autorizzati (importatori, dichiaranti, rappresentanti), fin dalla conclusione della fase di svincolo delle merci nel sistema informativo doganale attestata dal "prospetto di svincolo". Si ritiene sia, quindi, la data di svincolo, immutabile, quella che rappresenta il momento a partire dal quale l'importatore che effettua l'importazione nell'esercizio della propria attività, può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva.

PROSPETTO DI RIEPILOGO AI FINI CONTABILI

- Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa Iva connessi alla registrazione delle "bollette" di importazione e quindi consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva pagata all'importazione, l'Agenzia **contestualmente allo svincolo delle merci**, mette a disposizione un **Prospetto di riepilogo ai fini contabili** della dichiarazione doganale che **riporta i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, Iva e altri tributi)**, suddivisi per aliquote.
- Si ritiene che analoga funzione possa essere svolta anche dal "prospetto di sintesi" che l'Agenzia delle Dogane mette a disposizione.

PROSPETTO UFFICIALE E COPIA DI CORTESIA

Per la detrazione dell'Iva pagata all'importazione, gli operatori devono scaricare dalla propria area riservata presente sul Portale Unico Dogane e Monopoli il prospetto di riepilogo ai fini contabili in formato PDF. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risposta ad istanza di **interpello n. 417/2022, non sono utilizzabili documenti diversi** da quest'ultimo (ad esempio i documenti di cortesia rilasciati dagli spedizionieri).

La **Fondazione ODCEC Milano (principio n. 4/2024)** ritiene non preclusa la possibilità di ricorrere all'ausilio offerto dai "prospetti di cortesia non aventi valore legale" forniti dagli spedizionieri/rappresentati doganali che hanno curato, per conto dell'importatore, la dichiarazione doganale non essendo espressamente negata dall'Agenzia. Ciò nella prospettazione, però, che contengano informazioni coerenti (anche per numero MNR, data di svincolo, data accettazione e documentazione di supporto) e valori conformi alle informazioni primarie e originarie presenti nel sistema informativo doganale, riferibili all'importatore effettivo (acquirente/destinatario).

DETRAZIONE IVA

- Aspetto critico risulta l'individuazione del momento da cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva all'importazione, ossia se questo debba essere individuato nel momento in cui il prospetto di riepilogo è generato dall'Agenzia delle Dogane, o quello nel quale l'importatore scarica il prospetto all'interno del portale.
- Pertanto, si consiglia agli operatori di **dotarsi di strumenti automatizzati** per lo scarico dei prospetti di riepilogo ai fini contabili.

- La Fondazione Commercialisti dell'ODCEC di Milano, nel principio interpretativo n. 4/2024, ha precisato che "Nelle importazioni reingegnerizzate il dies a quo ai fini dell'esercizio della detrazione Iva è individuabile **nella data di svincolo**; da detto momento l'importatore può infatti disporre, direttamente o tramite dichiarante/rappresentante doganale, di tutte le informazioni, ancorché smaterializzate, necessarie per l'esercizio del diritto alla detrazione e l'annotazione da effettuare nel registro acquisti ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 633/1972, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 19 D.P.R. 633/1972. Conseguentemente **il termine ultimo (dies ad quem) è individuato con la scadenza della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui è avvenuto lo svincolo**".
- Il principio non ritiene corretto, in mancanza di chiarimenti ufficiali, individuare il momento nel quale esercitare la detrazione con la data di generazione - essenzialmente perché non statica e mutevole ad ogni download anche reiterato - del prospetto di riepilogo o del prospetto di sintesi.

Operazioni a cavallo di anno

Considerato che la detrazione dell'Iva deve essere esercitata nella dichiarazione Iva dell'anno in cui è nato il diritto e non può essere rinviata, se l'importazione è avvenuta (data di svincolo) nell'anno N, ma il prospetto giunge all'addetto delle registrazioni contabili solo nell'anno N+1, tale registrazione deve influenzare i saldi dell'Iva dell'anno N e deve essere rappresentata nella dichiarazione Iva di tale anno.

Integrativa a favore

Spirati i termini ordinari, legati alla data dello svincolo, la detrazione dell'Iva assolta in dogana risulta praticabile solo attraverso dichiarazione integrativa a favore, laddove si condivida l'applicazione delle precisazioni, fornite nella **circolare n. 1/E/2018, § 410**, quale rimedio all'errore commesso nella dichiarazione originaria (riportante "un maggiore debito d'imposta o una minore eccedenza detraibile") per non aver esercitato tempestivamente il diritto alla detrazione, pur in presenza del duplice presupposto (sostanziale e, a partire dalla data di svincolo, anche quello formale del possesso).

PROSPETTO DI SINTESI

L'Agenzia mette a disposizione, per ogni possibile utilità pratica, dal momento dell'accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0, un **prospetto sintetico (allegato 2, circolare n. 22/D/2022)** della dichiarazione stessa, che ne riepiloga i dati "salienti" (dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni sullo svincolo, n. A93, n. quietanza, ecc.).

PROSPETTO DI SVINCOLO

- L'Agenzia mette a disposizione anche il Prospetto di svincolo (**allegato 3, circolare 22/D/2022**) nell'ambito del processo di uscita delle merci dagli spazi doganali, per consentire le attività di riscontro al varco condotte dalla Guardia di finanza, **finalizzate all'apposizione del visto uscire** (cd. Messaggio QA).
- Il modello del Prospetto di svincolo riporta tra l'altro il MRN della dichiarazione, il numero degli articoli, il numero identificativo del container, il numero di targa del mezzo di trasporto e, per ogni articolo, la massa lorda e il codice di svincolo con la relativa data.
- Al fine di assicurare la fluidità del traffico commerciale, anche successivamente all'uscita delle merci dagli spazi doganali, si raccomanda agli operatori doganali di consegnare il prospetto di svincolo ai trasportatori, in quanto lo stesso potrà costituire prova dell'assolvimento delle formalità doganali nel caso di controlli in itinere da parte degli organi preposti.


RESIDENZA E DOMICILIO FISCALE

L'art. 1 D. Lgs. 209/2023 ha modificato la definizione di residenza ai fini fiscali per le persone fisiche sostituendo l'art. 2, c. 2 Tuir, con effetto dal 1.01.2024. In particolare, la norma ha sostituito il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, mutuato dalla prassi internazionale e dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e ha raggiunto quello della presenza fisica nel territorio dello Stato. Resta altresì fermo il criterio civilistico della residenza di cui all'art. 43 c.c. Tutti i criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno e conducendo valutazioni caso per caso, sulla base di elementi fattuali. Il criterio di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente resta quale criterio rilevante ai fini della residenza fiscale, ma diventa una presunzione relativa, consentendo al contribuente di fornire prova contraria. L'art. 2 D. Lgs. 209/2023, inoltre, ha riformulato l'art. 73, c. 3 Tuir in materia di residenza delle società e degli enti con l'obiettivo di assicurare maggiore certezza giuridica, tenendo anche conto delle prassi internazionali e dei criteri per la definizione della residenza previsti dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Segnatamente, sono eliminati i riferimenti al criterio dell'oggetto principale, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell'amministrazione. Le disposizioni si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 29.12.2023 (2024 per i soggetti "solari"). Nella circolare n. 20/E/2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle modifiche apportate alla disciplina.

CODICE CIVILE	Residenza	La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
	Domicilio	Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi .
RESIDENZA FISCALE	Persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che, alternativamente, per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno: <ul style="list-style-type: none"> - hanno la residenza ai sensi del Codice civile; - hanno il domicilio nel territorio dello Stato ovvero - sono ivi presenti. • Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. • Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'Economia (black list).
	Società ed enti	Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale .
DOMICILIO FISCALE	Persone fisiche residenti in Italia	Il domicilio fiscale coincide con la residenza anagrafica .
	Persone fisiche non residenti in Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Hanno il domicilio fiscale: <ul style="list-style-type: none"> - nel Comune in cui è prodotto il reddito; - se il reddito è prodotto in più Comuni, in quello in cui si è prodotto il reddito più elevato. • I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'art. 2, c. 2-bis Tuir (cittadini cancellati dall'Aire e trasferiti all'estero) hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.
	Società ed enti	I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa ; se anche questa manca, essi hanno il domicilio fiscale nel Comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e, in mancanza, nel Comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.



OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Con provvedimento n. 422344/2024 l'Agenzia delle Entrate ha attivato le funzionalità che permettono al contribuente o all'intermediario delegato di richiedere assistenza, nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia, per le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, previste dall'art. 12-novies D.L. 34/2019. L'agenzia ha infatti iniziato a inviare ai contribuenti le prime lettere di compliance per segnalare le potenziali omissioni di € 2 dovuti sulle fatture elettroniche soggette all'imposta. Tali comunicazioni hanno a oggetto i versamenti dovuti per i primi tre trimestri dell'anno 2021 il cui pagamento scadeva il 30.11.2021. L'Agenzia delle Entrate, oltre al prospetto dettagliato con il numero delle fatture divise per trimestre e la correlata imposta dovuta, ed eventualmente versata, allega anche il modello F24 per procedere in autonomia alla regolarizzazione, entro 30 giorni, della potenziale omissione, usufruendo delle sanzioni ridotte a 1/3 (30% per le violazioni commesse prima del 1.09.2024 e successivamente 25%), e corrispondendo anche gli interessi calcolati a partire dal giorno della scadenza del pagamento.

CALCOLO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Sulla base dei dati in suo possesso sulle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi), l'Agenzia delle Entrate procede al calcolo dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l'importo nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" entro il giorno 15 del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il 2° trimestre, tale data slitta al 20.09.

Pagamento imposta di bollo

Ricerca

Partita IVA:

Anno: 2023

Trimestre: I trimestre

[Cerca](#)

Imposta di bollo calcolata nel periodo 01/01/2023 - 31/03/2023

Partita IVA cedente	Codice fiscale cedente	Anno	N. fatture elenco A	N. fatture elenco B	Totale documenti calcolati	Totale imposta di bollo calcolata €	Attestazioni di prenotazione / pagamento	Stato del pagamento	Dettaglio
		2023	200	10	210	420			

Il bollo sulle fatture elettroniche emesse si deve pagare trimestralmente, ma se per il primo trimestre l'importo dell'imposta di bollo da versare (entro il 31 maggio) è inferiore a 5.000 € tale versamento può essere fatto nei termini del secondo trimestre (entro il 30 settembre), allo stesso modo se l'importo dell'imposta di bollo da versare nel primo e nel secondo trimestre è inferiore complessivamente a 5.000 €, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta di bollo del terzo trimestre (entro il 30 novembre), in tutti i casi senza l'applicazione di sanzioni e interessi. Se la data ultima per effettuare il pagamento dell'imposta di bollo è un giorno festivo allora la scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.

VERSAMENTO ON LINE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

- Il versamento dell'imposta di bollo dovuta deve essere effettuato, secondo le scadenze stabilite all'art. 6, c. 2 D.M. 17.06.2014.
- Il pagamento è eseguito indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale è così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta.

Imposta di bollo calcolata dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Imposta di bollo calcolata

Partita IVA:

Codice fiscale:

Anno: 2023

Trimestre: I trimestre

N. fatture elenco A: 2591

N. fatture elenco B: 4966

Totale documenti calcolati: 7557

Totale imposta di bollo calcolata: € 14.394,00

Sanzioni: € 617,50

Interessi: € 747,30

Totale dovuto: € 15.758,80

Iban del conto di addebito:

Data versamento:

Consenso

Confermo che il conto identificato dal codice IBAN indicato è intestato al codice fiscale del cedente

Confermo di aver visionato gli elenchi A e B e che il presente pagamento è relativo alle fatture in essi contenute

Modalità di pagamento

Pagamento tramite addebito sul conto indicato [Invia pagamento](#)

- In alternativa, il contribuente può versare l'importo dovuto tramite mod. F24, da presentarsi in modalità telematica.

Codici tributo per il versamento mediante mod. F24	
2521	1° trimestre
2522	2° trimestre
2523	3° trimestre
2524	4° trimestre
2525	Sanzioni
2526	Interessi
Nota bene	I codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto, per i trimestri il cui versamento è slittato al 30.09 o al 30.11, sono quelli relativi ai trimestri per i quali l'imposta di bollo è dovuta (2521 e/o 2522).



PROVVIGIONI AGLI AGENTI CON RITENUTA RIDOTTA

Gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi possono inviare, mediante raccomandata A/R, ai relativi committenti, preponenti o mandanti l'apposita dichiarazione allo scopo di beneficiare dell'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite. La dichiarazione ha validità fino a revoca o a perdita dei requisiti per fruire delle ritenute d'acconto ridotte. Inoltre, è possibile inviare il documento tramite Pec.

INVIO DELLA DICHIARAZIONE

- La dichiarazione di responsabilità per beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'acconto in misura ridotta, redatta in **carta semplice**, deve essere spedita alla ditta committente, preponente o mandante entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di applicazione mediante **plico raccomandato** (preferibilmente "aperto" e non in busta), **con avviso di ricevimento**, da parte dell'intermediario di commercio.
- Deve essere conservata agli atti la **documentazione attestante la regolare trasmissione postale per almeno 5 anni**.

Esempio

Esempio di dichiarazione

Committente, preponente o mandante	Cognome e nome o ragione sociale o denominazione				
	Alfa S.n.c. di Rossi Alberto & C.				
	Domicilio fiscale	Via		Numero civico	
		Riva di Trento		29	
		Cap	Comune	Provincia	
		20139	Milano	MI	
	Codice fiscale	01234567891			
	Partita Iva	01234567891			
Registro Imprese di	Milano	n.	01234567891		
Rea C.C.I.A.A. di	Milano	n.	3456		

Intermediario di commercio	Cognome e nome o ragione sociale o denominazione				
	Verdi Luigi				
	Domicilio fiscale	Via		Numero civico	
		Ugo Foscolo		15	
		Cap	Comune	Provincia	
		20121	Milano	MI	
	Codice fiscale	VRD LGU 54R16 E897 H			
	Partita Iva	00286210403			
Registro Imprese di	Milano	n.	VRD LGU 54R16 E897 H		
Rea C.C.I.A.A. di	Milano	n.	6789		

Si attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta, sulle provvigioni spettanti, stante la presenza di collaborazioni, in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno, dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell'attività di intermediari di commercio. Vi preghiamo, pertanto, a decorrere dal **1.01.2025**, di commisurare la ritenuta su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che Vi comunicheremo tempestivamente le eventuali variazioni in corso d'anno che determinino la decadenza dal beneficio. Tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 175/2014, ha validità fino a revoca.

Milano, 18.12.2024

Luogo e data

Luigi Verdi

Timbro e firma



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ FISCALE (DURF)

L'art. 4 D.L. 26.10.2019, n. 124 ha introdotto, nel corpo del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241, l'art. 17-bis che ha previsto una serie di adempimenti in tema di gare d'appalto a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori. L'obbligo del possesso della c.d. **"patente a punti"** per chi opera nei cantieri, decorrente dal 1.10.2024, richiede il possesso di una serie di requisiti. Tra questi è compreso il DURF (documento di regolarità fiscale).

In proposito, si è registrato un incremento delle richieste di DURF, con conseguente allungamento dei consueti tempi necessari per il rilascio. Si segnala, infine, che la circolare 23.09.2024, n. 4 dell'Inail ha previsto la possibilità di autocertificare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, il possesso della certificazione DURF: sul tema, per ridurre il numero di richieste a quelle effettivamente necessarie, è consigliabile verificare in maniera autonoma se si è in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 17-bis, onde evitare il rilascio di un DURF irregolare.

CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER IMPRESE APPALTATRICI	Oggetto	Appalti e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera .
	Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> • La norma prevede l'obbligo: <ul style="list-style-type: none"> - per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio; - per l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice), entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute: <ul style="list-style-type: none"> ▪ i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute; ▪ un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.
	DURF	<ul style="list-style-type: none"> • In alternativa, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono comunicare al committente, allegando il relativo certificato fornito dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - essere in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi; - aver eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; - non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.


AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
DETRAZIONE DELL'IVA PER LE FATTURE DI FINE ANNO

La fattura deve essere annotata in apposito registro **anteriamente alla liquidazione periodica** nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, **comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura** e con riferimento al medesimo anno. L'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni è esercitato, **al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il diritto è sorto**. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, subordina l'esercizio del diritto alla detrazione, oltre che al presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione, anche al **presupposto formale del possesso della fattura di acquisto**. Inoltre, entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l'autoliquidazione Iva) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture "a cavallo d'anno".

TERMINE PER DETRAZIONE IVA SU ACQUISTI

- Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene **esigibile** (per il fornitore), ossia quando l'operazione si considera **"effettuata"** ai fini Iva:
 - per le **cessioni di beni mobili**, al momento della consegna o spedizione o, se anteriore al momento di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo fatturato o pagato);
 - per le **prestazioni di servizi**, al momento di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo pagato) o, se anteriore, al momento di emissione della fattura.

Il diritto alla detrazione Iva è esercitato, al più tardi, con la **dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

ASPETTI OPERATIVI

- Il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica **la duplice condizione**:
 - (sostanziale) **dell'avvenuta esigibilità dell'imposta**;
 - (formale) del **possesso di una valida fattura** redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21 D.P.R. 633/1972.

È da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

VERSAMENTI PERIODICI

- È possibile procedere alla **detrazione Iva** (sempre che ne ricorrano i presupposti) **di tutte le fatture (analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.
- La disposizione è applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l'operazione si considera effettuata

Tavola riepilogativa
Fatture a cavallo dell'anno

Fattura	Cliente	Registrazione	Detrazione Iva acquisti
Data emissione	Data ricezione		
Dicembre 2024	Dicembre 2024 Da registrare entro 30.04.2025 ¹	Entro dicembre 2024	Liquidazione Iva di dicembre 2024 (16.01.2025).
		Gennaio-aprile 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Nel modello Iva 2025, per il 2024. • Annotazione separata nel registro Iva acquisti.
		Da maggio 2025 Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2025 ²	<ul style="list-style-type: none"> • No detrazione Iva acquisti². • È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.
	2025 ³ Da registrare entro 30.04.2025 ¹	Gennaio-dicembre 2025	Nella liquidazione Iva del periodo 2025.
		Da gennaio 2026 ad aprile 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Nel modello Iva 2026, per il 2025. • Annotazione separata nel registro Iva acquisti.
		Da maggio 2026 Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2026 ²	<ul style="list-style-type: none"> • No detrazione Iva acquisti². • È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.

Note

1. La registrazione deve avvenire entro il **termine di presentazione della dichiarazione annuale** relativa all'anno di ricezione della fattura.
2. **La detrazione** è consentita solo nella dichiarazione Iva relativa all'anno in cui l'**operazione è effettuata e si è venuti in possesso della fattura**
3. **In caso di mancato ricevimento della fattura**, il cliente deve emettere **autofattura**, da presentare all'Agenzia delle Entrate e versare l'Iva entro il termine di **30 giorni successivi ai 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione**.



SCONTI E PREMI IN NATURA ESPOSTI IN FATTURA

La base imponibile è il valore sul quale, per le operazioni soggette a Iva, deve essere applicata l'imposta. Alla formazione della base imponibile, come prescritto dall'art. 15 del D.P.R. 633/1972, non concorrono i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata. Il valore normale dei beni ceduti a tale titolo deve, comunque, essere indicato in fattura. Gli sconti in denaro, invece, riducono la base imponibile; tuttavia, nel caso in cui detti sconti siano legati a particolari condizioni e tali condizioni non si avverino, il soggetto emittente dovrà emettere un'ulteriore fattura per l'importo dello sconto.

ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE

Non concorre a formare la base imponibile il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono **in conformità alle originarie condizioni contrattuali**.

Vi concorre, invece, il valore normale dei beni la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata.

INDICAZIONE IN FATTURA

Il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio, abbuono deve essere sempre indicato in fattura.

Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente (al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi) **dovrebbe pagare**, in condizioni di libera concorrenza, a un cedente o prestatore indipendente **per ottenere i beni o servizi** in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.

ORIGINARIE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La cessione gratuita dei beni deve essere "collegata" a una o più operazioni principali e deve essere **prevista, inoltre, sulla base degli accordi contrattuali originariamente stipulati fra le parti**.

Se la cessione gratuita è stata **pattuita successivamente** sarà, invece, da assoggettare a Iva.

Nota bene

La sussistenza della preventiva pattuizione, per risultare opponibile all'Amministrazione Finanziaria, deve risultare preferibilmente da contratti scritti o scambio di corrispondenza.

BENI CON ALIQUOTA PIÙ ELEVATA

Se, in relazione a una cessione principale di beni soggetti a una certa aliquota Iva, sono offerti prodotti soggetti ad aliquota Iva più elevata rispetto ai precedenti, si presume che l'omaggio sia concesso con preciso intento elusivo e, a tale proposito, è prevista l'imponibilità Iva con l'aliquota propria dell'omaggio medesimo.

Se l'operazione principale è costituita da beni soggetti a differenti aliquote si possono presentare 2 casi.

Tutti i beni ceduti a titolo oneroso hanno aliquota inferiore rispetto al bene omaggiato.

L'intero valore dell'omaggio sarà soggetto alla propria aliquota Iva.

Alcuni dei beni ceduti a titolo oneroso hanno la stessa aliquota del bene omaggiato, mentre altri sono assoggettati ad aliquota inferiore.

La parte di valore dell'omaggio da assoggettare a Iva è quella che si riferisce proporzionalmente ai beni ceduti a pagamento e soggetti ad aliquota inferiore.

ASPETTI CONTABILI

- L'art. 2425-bis, c. 1 c.c., riferendosi agli sconti di natura commerciale, ne prevede una rilevazione quali poste «rettificative» della voce A.1 ricavi e della voce B.6 del conto economico.
- I costi sostenuti a fronte di omaggi a clienti e/o dipendenti, invece, devono essere imputati nella voce B.14 «oneri diversi di gestione» del conto economico.

- Per capire se si è in presenza di uno sconto in natura o di un omaggio occorre **verificare se**:
 - vi è un accordo contrattuale alla base dello sconto applicato;
 - la cessione gratuita è conseguenza di un comportamento commerciale o di un atto di mera liberalità.
- Infatti, **le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono**, anche se pattuite successivamente alla contrattazione originaria, **non possono essere considerate gratuite**, poiché queste ultime, a differenza delle prime, non sono mai legate ad altre operazioni.



PROVVIGIONI PAGATE ALL'AGENTE NELL'ANNO SUCCESSIVO

La rilevanza fiscale delle provvigioni da contratto di agenzia si verifica nell'anno di competenza, che coincide con quello di conclusione della prestazione dell'agente, a condizione che siano verificati i requisiti della certezza e della determinabilità oggettiva. Con la risoluzione 8.08.2005, n. 115/E l'Agenzia delle Entrate ha attribuito rilevanza fiscale, sia per l'agente come ricavo sia per la preponente come costo, nel periodo di imposta in cui avviene la **conclusione del contratto tra l'impresa preponente e terzo cliente**, attraverso l'intervento dell'intermediario. Con la successiva **risoluzione 12.07.2006, n. 91/E** sono stati forniti ulteriori chiarimenti rispetto a quanto sostenuto in precedenza: in particolare, il diritto dell'agente alla provvigione sorge sin dal momento in cui il preponente e il terzo concludono il contratto "procurato" dall'agente stesso. La Cassazione, infine, con la sentenza n. 23321/2013, ha confermato che le provvigioni passive corrisposte all'agente sono deducibili per il preponente nel periodo d'imposta in cui è avvenuta (o sarebbe dovuta avvenire) l'esecuzione del contratto con il terzo procurato dall'agente, ovvero, generalmente, alla consegna o spedizione dei beni mobili, oppure alla stipula dell'atto per gli immobili.

Esempio n. 1

Agente

		• Anno (x) - Conclusione del contratto tra mandante e cliente e imputazione del ricavo			
SP C II 1	CE A 1	30.11.(x)			
		Fatture da emettere	a	Provvigioni attive	
		<i>Provvigioni maturate su contratto cliente ABC S.r.l.</i>			
		• Anno (x + 2) - Emissione della fattura e relativo incasso			
SP C II 1	SP C II 1 SP D 12	30.01.(x+2)			
		Cliente	a	Diversi	
			a	Fatture da emettere	1.000,00
			a	Iva c/vendite	220,00
		<i>Emissione fattura n. 30 per provvigioni cliente ABC S.r.l.</i>			
SP C II 5-bis	SP C II 1	30.01.(x+2)			
		Diversi	a	Cliente	
		Credito per ritenute d'acconto su provvigioni ¹		115,00	
SP C IV 1		Banca c/c		1.020,00	
SP A VI		Titolare c/prelevamenti ²		85,00	
		<i>Incasso saldo fattura n. 30.</i>			

Note

1. La **ritenuta d'acconto** sarebbe stata scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza (anno x + 1) solo se operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale.
2. **Contributo** Enasarco deducibile in dichiarazione dei redditi (quadro RP) con il **criterio di cassa**. L'aliquota contributiva è pari al 17% per il 2024 (50% a carico dell'agente e 50% a carico dell'azienda).

Esempio n. 2

Casa mandante

		• Anno (x + 1) - Spedizione dei beni ed emissione di fattura di vendita			
SP C II 1	CE A 1 SP D 12	20.05.(x+1)			
		Cliente	a	Diversi	
			a	Merci c/vendite	10.000,00
			a	Iva c/vendite	2.200,00
		<i>Emessa fattura n. 77 per cessione merci.</i>			
CE B 7	SP D 7	20.05.(x+1)			
		Provvigioni passive	a	Fatture da ricevere	
		<i>Rilevazione provvigioni su fattura n. 77 per contratto di cessione.</i>			
CE B 7 SP C II 5-quater	SP D 13	20.05.(x+1)			
		Diversi	a	Debiti v/Enasarco	
		Contributi Enasarco		85,00	
		Agenti c/anticipi		85,00	
		<i>Contributo Enasarco a carico azienda e quota agente anticipata (criterio di competenza).</i>			
		• Anno (x + 2) - Il cliente paga la fornitura alla casa mandante - Il mandante paga la provvigione			
SP C IV 1	SP C II 1	20.01.(x+2)			
		Banca C/C	a	Clienti	
		<i>Incasso fattura n. 77.</i>			
SP D 7 SP C II 5-bis	SP D 7	30.01.(x+2)			
		Diversi	a	Fornitore Agente	
			a	Fatture da ricevere	1.000,00
			a	Iva c/acquisti	220,00
		<i>Ricevimento fattura n. 30.</i>			
SP D 7	SP C IV 1 SP D 12 SP C II 5-quater	30.01.(x+2)			
		Fornitore Agente	a	Diversi	
			a	Banca c/c	1.020,00
			a	Ritenute Irpef Agenti	115,00
			a	Agenti c/anticipi	85,00
		<i>Saldo fattura n. 30.</i>			
SP D 12	SP C IV 1	16.02.(x+2)			
		Ritenute Irpef Agenti	a	Banca c/c	
		<i>Versamento ritenuta d'acconto fatt. n. 30.</i>			



LIBRO GIORNALE E PARTITARI CONTABILI

Gli imprenditori che esercitano attività commerciali e non rivestono la qualifica di piccoli imprenditori devono tenere, secondo quanto disposto dall'art. 2214 codice civile, il libro giornale. Analogamente, le disposizioni fiscali prevedono l'obbligo della tenuta del libro giornale per i soggetti titolari di reddito d'impresa in contabilità ordinaria. È inoltre obbligatoria anche la stampa dei partitari contabili (cosiddetti "Mastrini").

I partitari devono contenere tutte le movimentazioni contabili per ciascun conto del piano dei conti utilizzato nell'anno, ivi compreso ogni singolo cliente e fornitore, e devono essere stampati dopo la data di chiusura dei conti, che deve comparire nella stampa degli stessi. I partitari non devono essere necessariamente numerati progressivamente, nè bolati o vidimati, ma solo stampati.

SOGGETTI INTERESSATI	Codice civile	Gli imprenditori che esercitano attività commerciali e non rivestono la qualifica di piccoli imprenditori devono tenere, secondo quanto disposto dall' art. 2214 codice civile , il libro giornale.	
	Normativa fiscale	Le disposizioni fiscali prevedono l'obbligo della tenuta del libro giornale per i soggetti titolari di reddito d'impresa in contabilità ordinaria.	
CONTENUTO	Il libro giornale deve indicare giorno per giorno, le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.		
NUMERAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO	Il libro giornale deve essere numerato progressivamente in ogni pagina, con l'indicazione, pagina per pagina, dell'anno cui si riferisce (per il 2024: 2024/1, 2024/2, ecc.).		Prima di essere messo in uso
	<ul style="list-style-type: none"> • Se la contabilità è tenuta in modalità cartacea, l'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di esse nella misura di € 16,00, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di € 32,00, per tutti gli altri soggetti; • Se la contabilità è tenuta in modalità elettronica, l'imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure riportate nel punto precedente pari a € 16,00 o € 32,00. 		
COMPILAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Il libro giornale deve essere tenuto secondo le norme di un'ordinata contabilità: <ul style="list-style-type: none"> - senza spazi in bianco; - senza interlinee; - senza trasporti in margine. 		
	Abrasioni e cancellazioni	Non si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili .	
TERMINI PER LA REGISTRAZIONE E LIBRI SEZIONALI	<ul style="list-style-type: none"> • Le registrazioni all'interno del libro giornale vanno effettuate non oltre 60 giorni dall'operazione. Ciò in considerazione del fatto che si tratta di scritture cronologiche. • Risulta possibile utilizzare, nei casi in cui ciò sia richiesto dalla natura, dalle dimensioni e, in generale, dalle esigenze organizzative della specifica impresa, libri giornalieri sezionali nei quali vengono registrate, in stretto ordine cronologico, tutte le operazioni relative a singoli servizi dell'azienda, quindi, anche a distinte unità operative dell'azienda, con riepilogo riassuntivo nel libro giornale generale. 		



ACCANTONAMENTO INDENNITÀ SUPPLETIVA CLIENTELA

L'Agenzia delle Entrate, al fine di regolare il contenzioso sorto circa la deducibilità in capo alle case mandanti degli accantonamenti relativi all'indennità di fine rapporto degli agenti di commercio, ha precisato che tali elementi sono da considerarsi deducibili per competenza, anche relativamente alla componente per indennità suppletiva.

CODICE CIVILE	Spettanza delle indennità	<ul style="list-style-type: none"> • All'agente di commercio, alla cessazione del rapporto, spetta un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> - l'agente ha procurato nuovi clienti o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti; - il pagamento di tale indennità è equo, tenuto conto delle provvigioni che l'agente perde.
	Limite	L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente a un' indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi 5 anni .
	Esclusioni	<ul style="list-style-type: none"> • L'indennità non è dovuta: <ul style="list-style-type: none"> - quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto; - quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente (età, infermità, malattia, ecc.), per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; - quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede a un terzo i diritti e gli obblighi che ha in forza del contratto di agenzia.
ASPETTI FISCALI	Quote maturate	Gli accantonamenti per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio, in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto.
	Deducibilità	La possibilità di operare accantonamenti è estesa alle indennità di fine rapporto per la cessazione del rapporto di agenzia . Anche gli accantonamenti per l'indennità suppletiva di clientela, dovuta in applicazione della versione dell'art. 1751 c.c., devono ritenersi deducibili dal reddito d'impresa della casa mandante , poiché detta indennità è compresa tra le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia.



NON SOLO IMPRESA

QUOTE ALBO AUTOTRASPORTATORI 2025

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato le quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31.12.2024 devono corrispondere per l'anno 2025, **pena la sospensione dell'iscrizione all'Albo. La scadenza per il versamento è fissata al 31.12.2024.**

QUOTE DA VERSARE PER L'ANNO 2025

1.	Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo:	€	30,00
2.	Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto.		
	a.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5:	€ 5,16
	b.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10:	€ 10,33
	c.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50:	€ 25,82
	d.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100:	€ 103,29
	e.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200:	€ 258,23
3.	f.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200:	€ 516,46
	Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 Kg di cui la stessa è titolare.		
	a.	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 Kg:	€ 5,16
	b.	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 Kg:	€ 7,75
	c.	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 Kg:	€ 10,33

TERMINI DI PAGAMENTO

- **Entro il 31.12.2024.**
- Il pagamento è effettuato in via telematica, attraverso l'apposito servizio di pagamento quote presente sul portale: www.alboautotrasporto.it.
- Al fine di procedere al pagamento è necessario prima registrarsi.

RICEVUTA DI VERSAMENTO

- Una volta concluso il pagamento con esito positivo, il cliente riceverà all'indirizzo e-mail indicato:
 - l'attestato di pagamento;
 - conferma dell'avvenuto pagamento con allegata la ricevuta di pagamento.

Tavola

Fac simile ricevuta di versamento online



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE

COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Ricevuta di versamento - Quota di iscrizione all'Albo Autotrasportatori

Codice di Iscrizione all'Albo:
 Quota versata: €
 Quota per l'anno:2025.....



ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, devono versare un contributo assicurativo pari a € 24,00 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali hanno, comunque, l'obbligo di iscrizione. L'assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un'inabilità permanente al lavoro non inferiore al 16%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. È riconosciuta, come prestazione, una rendita vitalizia calcolata su una retribuzione convenzionale, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, nonché un importo una tantum per inabilità tra il 6% e il 15%.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI	Soggetti obbligati	<p>Sono soggetti all'obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa tra i 18 e i 67 anni, svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavori domestici.</p> <p>I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi presentano all'Inail la domanda di iscrizione esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online "Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento", disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositive.</p>
	Attività esercitata	<p>Per lavoro svolto in ambito domestico si intende quello finalizzato alla cura della propria famiglia e dell'ambiente in cui si dimora.</p> <p>L'assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.</p>
	Infortunati	<ul style="list-style-type: none"> • L'assicurazione comprende gli infortuni avvenuti nell'ambito domestico e dai quali derivi un'inabilità permanente al lavoro non inferiore al 16%. • Sono coperti anche i casi di infortunio mortale, per i quali è corrisposto anche l'assegno funerario.
	Rendita vitalizia	<p>La prestazione consiste in una rendita vitalizia, calcolata sulla base della retribuzione annua minima convenzionale (rivalutabile) fissata per le rendite del settore industria.</p>
	Una tantum	<p>Dal 1.01.2019 si ha altresì diritto a una prestazione una tantum di importo pari a € 337,41 se l'inabilità permanente accertata è comunque tra il 6% e il 15%.</p>
	Importo	<p>Il premio assicurativo è fissato in € 24,00 annui, non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali.</p>
PREMIO ASSICURATIVO	Versamento	<p>Entro il 31.01 di ogni anno.</p> <p>Si può pagare tramite Pago PA, online sul sito dell'Inail, di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pago-pa.gov.it), tramite l'app IO oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente.</p>
	Esenzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Il premio è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - titolarità di redditi lordi propri, ai fini Irpef, non superiori a € 4.648,11 annui; - appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo, ai fini Irpef, non sia superiore a € 9.296,22 annui. <p>La domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali, sia per la prima iscrizione sia per il rinnovo, deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica attraverso il servizio "Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva".</p>
	Sanzioni	<p>È dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla scadenza, ovvero pari all'ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre 60 giorni.</p>


AGEVOLAZIONI
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TESSILE

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione del D.L. 8.08.2024, con apposito provvedimento direttoriale, ha fissato i termini e le modalità di apertura delle domande di accesso alle agevolazioni per la realizzazione degli investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale delle imprese del settore tessile, della moda e degli accessori, sull'intero territorio nazionale.

*La misura ha una **dotazione economica di 15 milioni di euro**.*

Le PMI interessate (identificate con gli specifici codici ATECO) potranno presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite lo sportello online Invitalia, gestore della misura per conto del Ministero.

BENEFICIARI

- Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese, operanti sull'intero territorio nazionale, che alla data di presentazione della domanda:
 - a) operano nel settore del tessile, della moda e degli accessori;
 - b) risultano qualificabili come PMI;
 - c) sono regolarmente costituite, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente e risultano "attive" nel medesimo Registro;
 - d) con almeno 2 bilanci di esercizio approvati.

CODICI ATECO AMMESSI

- | | | |
|------------|------------|------------|
| • 13.10.00 | • 14.11.00 | • 15.20.10 |
| • 13.20.00 | • 14.12.00 | • 15.20.20 |
| • 13.30.00 | • 14.13.10 | • 16.29.11 |
| • 13.91.00 | • 14.13.20 | • 16.29.12 |
| • 13.92.10 | • 14.14.00 | • 20.42.00 |
| • 13.92.20 | • 14.19.10 | • 20.59.60 |
| • 13.93.00 | • 14.19.21 | • 32.12.10 |
| • 13.94.00 | • 14.19.29 | • 32.12.20 |
| • 13.95.00 | • 14.20.00 | • 32.13.01 |
| • 13.96.10 | • 14.31.00 | • 32.13.09 |
| • 13.96.20 | • 14.39.00 | • 32.50.50 |
| • 13.99.10 | • 15.11.00 | • 32.99.20 |
| • 13.99.20 | • 15.12.01 | • 74.10.10 |
| • 13.99.90 | • 15.12.09 | |

AGEVOLAZIONE

- L'agevolazione consiste in un **contributo a fondo perduto**, nella misura massima del **50% delle spese ammissibili e nel limite massimo di € 60.000**.
- Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie ai sensi del regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

SCADENZA

Le domande possono essere presentate a partire **dall'11.12.2024 e fino al 31.01.2025**, accedendo con SPID, CNS, CIE nel portale di Invitalia.


SCADENZARIO
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI GENNAIO 2025

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Mercoledì 1 gennaio	Affitti brevi	CIN - Termine di acquisizione del codice identificativo nazionale per tutte le strutture ricettive turistiche e le locazioni turistiche.
Venerdì 10 gennaio	Previdenza	Fondo M. Negri, Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr), Fondo M. Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 4° trimestre 2024.
	Inps	Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 4° trimestre 2024.
Domenica 12 gennaio	Imposte dirette	Principio di cassa allargato - Termine per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o assimilati relativi al 2024, al fine di beneficiare del principio di cassa allargato.
Mercoledì 15 gennaio	Imposte dirette	Assistenza fiscale - I sostituti d'imposta comunicano a dipendenti/collaboratori di voler prestare l'assistenza fiscale nel 2024. Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
	Iva	Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Giovedì 16 gennaio	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
		Rinvio 2° acconto Irpef - Termine per il versamento, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 170.000, della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. È possibile versare lo stesso importo in 5 mensilità da gennaio a maggio 2025. La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail (Comunicato MEF 27.11.2024).
	Iva	Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Il versamento Iva relativo al mese di dicembre deve essere effettuato entro il 16.01 dell'anno successivo, anche qualora l'importo dovuto sia inferiore a € 100 (art. 2, c. 2 D. Lgs. 108/2024). Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di dicembre 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di novembre 2024. Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI GENNAIO 2025 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione	
Giovedì 16 gennaio (segue)	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.	
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).	
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.	
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.	
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.	
		Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 4ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2024.	
Venerdì 17 gennaio	Zes Unica	Bonus investimenti agricoli - Termine finale per presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'attribuzione alle imprese del settore agricolo del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno di cui all'art. 16-bis del D.L. 124/2023.	
Lunedì 20 gennaio	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente, ovvero la denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2024. Le imprese che, in riferimento all'anno precedente, hanno dichiarato un contributo ambientale fino a € 3.000,00 su un determinato materiale, possono inviare al Conai, entro oggi, un'unica dichiarazione annuale per tale materiale (Guida Conai 2024).	
Sabato 25 gennaio	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.	
Mercoledì 29 gennaio	Imposte dirette	Dichiarazioni tardive - Fino al 29.01.2025 i contribuenti che non hanno trasmesso la dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2024 potranno presentarla tardivamente, applicando le relative sanzioni.	
	Mod. 770/2024	Omessa presentazione - Termine entro il quale effettuare il ravvedimento operoso, con la sanzione ridotta, per l'omessa presentazione del modello 770/2024 entro 90 giorni dalla scadenza.	
Giovedì 30 gennaio	Imposte dirette	Modello Redditi - Termine di versamento delle imposte, con la maggiorazione dello 0,40%, per gli eredi di persone decedute successivamente a febbraio 2024.	
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.	
Venerdì 31 gennaio	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.	
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.	
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.	
			Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
			Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime OSS scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1.10.2024 - 31.12.2024 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).
			Imballaggi - Fatturazione degli imballaggi e recipienti consegnati nel 2024 e non restituiti.
		Libro inventari	Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2024 in via telematica entro il 31.10.2024.
	Registri contabili	Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2024 in via telematica entro il 31.10.2024.	
	Spese sanitarie	Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria - Invio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2° semestre 2024.	
	Vendita di beni on line	Opposizione - Entro il 31.01 il contribuente può comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate l'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata mediante apposito modello.	
	Imposta di bollo virtuale	Comunicazione - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un'interfaccia elettronica (mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc.) facilitano le vendite a distanza, on line (prov. Ag. Entrate 31.07.2019).	
		Dichiarazione - Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale, entro il 31.01 dell'anno successivo al pagamento provvisorio dell'imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva della stessa. Nella dichiarazione deve essere riportata, in particolare, l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno di riferimento.	



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI GENNAIO 2025 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Venerdì 31 gennaio (segue)	Imposta sulla pubblicità	Versamento - Termine di versamento dell'imposta comunale annuale sulla pubblicità. Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, in presenza dei presupposti.
	Concessioni governative	Versamento - Versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per gli atti assoggettati a pagamento annuale.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
		Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2024, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Modello 730/2024	Versamento importi non trattenuti - Termine per il versamento tramite il modello F24 degli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2024, che il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti; applicando gli interessi dello 0,4% mensile. Il sostituto d'imposta deve comunicare al soggetto che ha presentato il modello 730/2024 gli importi che deve versare direttamente.
	Inail	Casalinghe - Termine di versamento del premio assicurativo per l'anno 2025.
	Collocamento obbligatorio	Denuncia annuale - Presentazione telematica del prospetto informativo del personale impiegato, in presenza di cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all'ultimo prospetto inviato (art. 9 L. 68/1999).
	Lavoratori somministrati	Comunicazione - Entro il 31.01 di ogni anno i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in somministrazione devono effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell'anno precedente (art. 36, c. 3 D. Lgs. 81/2015).
	Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	Gestori di piattaforme digitali	Comunicazione - Entro il 31.01.2025 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, ad alcune condizioni, i gestori stranieri "non-Ue" (Fpo), dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app (Prov. Ag. Entrate 20.11.2023). Rientrano nell'obbligo di comunicazione: l'e-commerce, la locazione di beni immobili, l'offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano fuori dall'obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero, sia quelli relativi ai "piccoli inserzionisti".
	Catasto Terreni	Adempimento - Termine per procedere alla presentazione all'Ufficio Tecnico erariale delle variazioni del reddito dominicale ed agrario verificatesi nel corso dell'anno solare precedente.
	Variazioni colturali	Adempimento - Termine per dichiarare all'Ufficio Tecnico Erariale le variazioni dello stato e delle qualità dei terreni avvenute nel 2024. I soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC sono esonerati dall'obbligo di comunicazione delle variazioni colturali (art. 2, c. 33 D.L. 262/2006).
	Contributo revisori contabili	Versamento - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori contabili iscritti nell'apposito registro.
Erogazioni liberali alla cultura	Comunicazioni - Ai sensi dell'art. 38 della L. 342/2000 i soggetti che hanno ricevuto o effettuato erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute o effettuate nel periodo d'imposta.	
Autotrasporto	Rimborso accise - Termine per la richiesta di rimborso/compensazione, da parte delle imprese di autotrasporto, delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 4° trimestre 2024.	
Tasse automobilistiche	Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine per la spedizione dell'elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 3° quadrimestre 2024, da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso.	
Canone RAI	Dichiarazione di non detenzione - La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1.07.2024 al 31.01.2025 esonera dal pagamento per l'intero anno 2025.	
Nota	<ul style="list-style-type: none"> Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 	



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

**SE HAI BISOGNO
DI ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.**

SITO: WWW.STUDIOREGIS.NET

EMAIL: STUDIO@STUDIOREGIS.NET

TEL: +39 0372 53561